



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

69. Volendo di Santità &c. Editto sopra il pagamento del Porto delle
Lettere, e d'altro, che si manda per la Bolsetta.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

In casu
iuteris,
vel necessi-
tatis dabi-
tur licen-
tia brevioris
habitus, sed
nigri coloris.

Celebrantes sine vestalari propria incidunt in Edictum

Colloquutiones, & Tabacus prohibentur in Sacristia, & puniuntur etiam Sacristae.

Sacristis, & aliis prohibetur admitti Sacerdotum ad celebrandum, nisi habeant licentiam Emin. Vicarii, & habitum non mutuum a Sacristis.

Poenae de facto incurrendae.

Ne permittatur celebrari cum ficto capillitio.

Properantia in celebrando reprehenditur.

Confirmatio edictorum antecedentium, & ne celebratur sine licentia.

§. 5. Si notificata nondimeno, che con licenza, che si darà da S. E. ò da Monsig. Vicegerente in scritto speditamente, e gratis si permetterà in occorrenza di far viaggio, ò altra causa legitima, che le sudette vesti, e ferrajoli siano più curte, purchè convenga all'honestà dell'Ordine, e non siano di altro colore che nere, & in questa conformità, e non altrimenti si dovranno intendere le licenze, che si daranno, & in caso contrario s'incorrerà la pena della Carcere, e perdita di tali habiti.

§. 6. Et alle sudette pene di Carcere, e pecuniarie, & altre maggiori ad arbitrio foggiaeranno quei Sacerdoti, che contro la forma del presente, & altri editi come sopra publicati celebreranno in alcuna Chiesa sì dentro, come fuori di Roma, se non in habitò del tutto decente, e proportionato allo stato, e conditione Ecclesiastica, e specialmente con veste Talare, e sia quella stessa, con la quale ciascheduno vada alla Chiesa, e non presa in prestito meramente per l'atto di celebrare, ò somministrata dal Sagrestano.

§. 7. Che nel trattarsi li Sacerdoti nelle Sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, ma stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve principalmente al Culto di Dio, & al raccogliamento per la preparatione al Sacrificio, e rendimento di gratie dopo di esso, e non vi pigliano Tabacco nè in fumo, nè in polvere, nè masticato come cosa pregiudiziale alla polizia, e decoro Ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse tanto per quelli, che v'incorreranno, come per li Sagrestani, che lo permetterebbero, e non vi ponessero il debito rimedio.

§. 8. Parimente si comanda come sopra à tutti li Rettori, Sagrestani, Cappellani, Custodi, & altri sotto qualsivoglia nome deputati all'amministrazione, ò cura, ò soprintendenza di qualsivoglia Sagrestia, tanto nelle Basiliche, Collegiate, Parochiali, Congregazioni, Oratorii, Cappelle, & Hospedali, & ogni altra Chiesa Secolare, quanto di qualsivoglia Chiesa Regolare, sì dentro come fuori di Roma, che non permettino ad alcun Sacerdote il celebrare nelle loro Chiese, se non haverà la solita licenza di S. E., e porterà l'habitò, e Tonfura predetta, qual'habitò il Sacerdote l'ha da portare avanti che entri in Sagrestia, nè deve essergli imprestato dal Sagrestano sotto la medesima pena della Carcere, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, e di più la sospensione de' loro Offitii, & altre ad arbitrio secondo la maggior negligenza, che commetteranno nella trasgressione di questo Editto, le quali pene s'incorreranno de facto da ciascheduno de' sopradetti ogni qual volta, che l'haveranno trasgredito, & auvertiranno sotto le medesime pene di non permettere, che alcun Sacerdote celebri con la Zazzara finta, ò sia Perucca.

§. 9. E per lo scandalo, che porta il vedere li Sacerdoti, che si affrettano troppo nel leggere, ò nel fare le cerimonie, ordiniamo, che nelle Sagrestie vi sia un Horologio da ruote, ò da polvere, per mezzo del quale il Sagrestano possa conoscere, se il celebrante impiega nel Sacrificio il debito è proportionato tempo, che non dovrà essere meno di un terzo di hora, e trovandosi doppo essere stati auvertiti da Sagrestani à perseverare i Sacerdoti in questa indecenza si debbano licenziare, e privare dell'Officiatura, con dare à S. E. in nota li loro nomi sotto le pene già espresse dieci scudi, & ad altre ad arbitrio, per li Sagrestani, che lo comportassero, e non rimediassero à quanto si è detto.

§. 10. In oltre si dichiara col presente Editto confermato ogni altro, che sia stato publicato in quest'istessa materia, e particolarmente, che nessuno possa celebrare in qualsivoglia Chiesa, ò Oratorio senza licenza in scriptis di S. E. ò di Monsignor Vice - Gerente, nè li Sagrestani possino lasciar celebrare senza la detta licenza, sotto pena tanto alli Celebranti, come alli Sagrestani di scudi

dieci per ciascheduna volta da applicarsi à luoghi Pii come sopra.

§. 11. Avvertendosi che nelle Chiese di Monache è necessario d'haver una licenza particolare, che esprima una speciale facoltà di celebrare in ddi. Chiese.

§. 12. Per rimediare anche all'abuso della celebratione delle Messe in hore intempestive commandiamo, che non si possa cominciare à dir le Messe prima di un hora avanti l'Aurora, e che ad un hora doppo mezzo giorno debbano essere del tutto finiti li Sacrificii sotto l'istesse pene imposte nel Capitolo precedente, tanto alli Celebranti, come à Sagrestani, non ostante qualsivoglia pretesa Consuetudine, ò Privilegio in contrario, che non sia stato esibito nella Segreteria, e riconosciuto, & approvato da S. E.

§. 13. Et acciò che i Laici habbino occasione di prendere in tutto buon esempio dagli Ecclesiastici, e si tolga ogni attacco di mormoratione, l'E. S. ordina, e comanda sotto le pene arbitrarie, che nelle Case fabricate per stanza, & uso de' Canonici, ò altri Ministri di Chiesa non habitino Donne, etiam Parenti in qualsivoglia grado, e nell'altre non deputate à servizio de' Canonici, ò Chierici non vi stiano, se non per causa dall'E. S. approvata.

§. 14. Che le Case delle Chiese, ò vero porte di esse non siano affittate à Laici se non per causa di necessità da approvarsi come sopra.

§. 15. Che li Sacerdoti non possino Procurare, Auvocare, Difendere, nè fare qualsivoglia azione di Cause dinanzi à Giudice Laico, eccetto che nelle Cause dalli Sacri Canonici permesse, nel qual caso s'impetri dall'Eminenza Sua la licenza in scritto.

§. 16. Che li Sacerdoti, & altri Ecclesiastici promossi àgl'Ordini Sacri non portino Arme di sorte alcuna, nè da fuoco, nè di punta, ne anche sotto pretesto di andare à caccia senza licenza di S. E., quale si dara gratis come di sopra.

§. 17. Che questo medesimo Editto si debba tenere affisso nelle Sagrestie dalli Sagrestani à vista d'ogn'uno sotto pena della privatione del loro Offitio ad arbitrio; E che publicato, & affisso, che fara conforme al solito, oblighi qualsivoglia Persona, come se li fosse stato personalmente intimato. Datum Romae ex Aedibus Nostri hac die 20. Novembris 1691.

G. Card. Vicarius.

Alexandro Preposito Bonaventuri Secret.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiae, & in aede Campi Florae, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Snaetern Fabrum Eminenti- & Reverendiss. D. Card. Vicarii Mandatarium.

Editto sopra il pagamento del Porto delle Lettere, e d'altro, che si manda per la Bolsetta.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Card. Altieri della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Volendo la Santità di Nostro Signore provvedere, che da suoi Ministri, & Officiali di ogni sorte, si camini con quella chiarezza maggiore, che si può, ad effetto che i Sudditi del suo Stato, & ogni altra persona, che habbia commercio in esso Stato, resti sicura di non ricevere aggravio alcuno nella Tassa del porto delle lettere, e di altro, che si manda per la Bolsetta. Si come anco provvedere all'indennità de' Mastri delle Poste, acciò ogn'uno corrisponda conforme al dovere, e non sia esente alcuno, eccetto però li Eminentissimi Signori Cardinali di Santa

Ad celebrandum in Ecclesiis Monialium requiritur specialis.

Tempus extra quod celebrare non licet designatur

In aedibus Canonicalibus nulla habitent mulieres.

Domus Ecclesiarum non locentur Laicis.

Presbyteri non defendant causas coram Iudice Laico.

Arma non deferant.

Obligatio retinendi Edictum affixum in Sacristia.

Publicatio die 20. Novembris 1691.

LXIX.

Ne subditi graventur, neve fraudentur Appalatores praescribitur, & publicatur Taxa super mercede portus Litterarum, & rerum.

Chiefa, li Reverendiffimi Chierici di Camera, Signori Camerali, che hanno feduto, e che al prefente fedono, ò federanno per l'auvenire in effa Camera conforme al folito, e la Sacra Inquifitione, per le cofe però del S. Ufficio, e cafo che foifero renitenti, ò non voleftero pagare detti porti conforme alle dette Taffe, fia lecito al Maefiro delle Poftte generali, e fuoi Subappaltatori ritenerli le lettere, fagotti, piegghi, & altro, fin tanto che non faranno intieramente fodisfatti, derogando perciò à qualfivoglia ufo, confuetudine, & altro, che facette, ò potette fare in qualunque modo in contrario.

Di qui è, che Noi per ordine di Sua Beatitudine datoci à bocca, e per l'autorità del noftro officio di Camerlengato di Santa Chiefa, ordiniamo, & efprefamente comandiamo con quefto noftro pubblico Editto, che da qualunque perfona laica, Secolare, ò Regolare di qualfivoglia grado, dignità, ò preeminenza fi fia, inviolabilmente fi offerri la qui sotto registrata Taffa fopra il fudetto porto di lettere, ò altro, che fi manda per la Bolzetta, non oftante qualfivoglia conventionione, Taffa, ò confuetudine in contrario, perciò habbiamo ordinato, che fi ftampi, che fi pubblici, e fi affigga non folo in tutti i luoghi publici in Roma, mà in qualunque altro luogo dello Stato Ecclefiaftico dove fi distribuifcono le lettere, & altre robbe, che vengono come fi è detto per la Bolzetta, e fatta quefta publicatione, & affiffione, s'intenda ordinata l'offervanza di effa, come fe fuffe ftata perfonalmente intimata à ciafcuno. Dato in Roma nella Camera Apoft. li 19. Gennaro 1692.

Taffa per le lettere, & altro dello Stato di Noftro Signore, Umbria, Marca, e Patrimonio.

Lettere dello Stato Ecclefiaftico un baiocco per lettera: con la coperta il doppio.

Piegghi, Proceffi, & altre fcritture à mano baiocchi quattro l'oncia.

Lettere fuori dello Stato, cioè di Venetia, Mantua, Lombardia, Alemagna, e di qualfivoglia altro luogo fuori dello Stato due baiocchi: e con la coperta il doppio, e li Piegghi, Proceffi, & altre fcritture à mano delli fopradetti luoghi, baiocchi otto l'oncia.

Mandati effecutivi, lettere remifforiali, & ogni altra fpedizione di Monfignor A. C. ò di qualfivoglia altro Tribunale della Corte di Roma.

Per il Patrimonio, & Umbria baiocchi quindici.

Per la Marca baiocchi venti.

Dispense Matrimoniali, sì in evidentem Scoſuniche, e fimili con piombo di Dataria, ò di Cancellaria baiocchi cinquanta.

Bolle di Benefitii di qualfivoglia valore, etiam con le fulminatorie paoli dodici.

Brevi di N. Sig. per qualfivoglia gratia, ò Ufficio baiocchi feffanta.

Altri Brevi, & altre fpeditioni di Penitentieria, che fi fpediscono gratis baiocchi venti.

Mandati di procura, mentre non fiend in carta pecora, fi paghino ad ufo di lettere.

Denari contanti baiocchi due per feudo nell' Umbria, e Marca, & un baiocco per feudo nel Patrimonio.

Per le staffette paoli cinque per Pofta.

Li fagotti, purchè non fiano gioie, e denari, baiocchi dieci per libra.

Per confegne di fagotti baiocchi due per libra.

Gioie, ori, argenti à ragguglio di denari, fecondo il prezzo.

Si dichiara, che quanto alle lettere, piegghi, e fagotti il medefimo fi deve offerrire in Roma, e che il porto delle lettere dello Stato, dove fi paga à Bolognini fia un bolognino, e dove fi paga à baiocchi fia un baiocco per lettera, e con la coperta il doppio.

Item, li Cavalli per correre la Pofta paoli cinque, l'uno, e per andar piano paoli trè.

Item, che li Maftri di Poftte non poftino sforzare li Foraftieri à pigliar la guida fe non doppo fonate le 22. hore.

Item, li Cavalli, che tirano il Caleffe per la Pofta paoli otto, & il Cavallo per la guida paoli cinque.

Item, li Cavalli, che tirano il Caleffe per mezza Pofta, ò cambiatura paoli cinque, & il Cavallo per la guida paoli trè.

P. Card. Altieri Camerlengo.

G. Buffi Aud. Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam.

Die 11. Februarii 1692. fupradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curie, in Actie Campi Flore, ut moris est, ac in aliis publicis locis fofloris, & confuetis Urbis per me Petrum Marcheratum Sanctiffimi D. N. Papæ Curforem.

Pro Domino Magifiro Curforum.

Sebastianus Vafellus Curfor.

Decreta edita fuper Reformatione Tribunalium Urbis & aliis ad eadem Tribunalia pertinentibus.

Editto fopra i Curiali, Notari, e Curfori.

CARLO DE MARINI Protonotario Apoftolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario di Noftro Signore, e fua Reverenda Camera Apoftolica Generale Auditore.

ESSENDO fommamente à cuore alla Santità di Noftro Signore Papa INNOCENZO XII. che con ogni più eſatta diligenza fi poftino in quefta Corte profeguire i giuditii, acciò fempre più fi faciliti la rettitudine della Giuftitia, tanto defiderata dalla Santità Sua. Hà perciò con ſpecial rifleffione confiderato, che molto può pregiudicare à chi litiga la negligenza de i Curfori, alla fede de quali viene appoggiata la validità di detti Giuditii, & acciò queſti, come che attualmente fervono la Santa Sede Apoftolica, fiano maggiormente offervanti delle leggi da effa prefcritte, ha commeffo à Noi, che diamo opportuno rimedio à molti difordini, & inconvenienti, che procedono per tale inofferanza, e che con ogni miglior modo provendiamo per la buona direzione de prenominati Curfori; Quindi è, che volendo Noi adempire con ogni ſollecitudine li pii ſentimenti di Sua Beatitudine, e togliere anco il perniciofo abufo introdotto da Notari del Noftro Tribunale di leggere le copiette delle citationi; & accomodare le fcritture prodotte; In virtù delle facultà conceduteci, e per l'autorità del Noftro Ufficio, e d'ordine eſpreſſo datoci à bocca dalla Santità Sua ordiniamo, e comandiamo.

Primo. Rinoviamo tutti gli Editti fatti, & ordinati dati da Noftri Antecelfori, il tenore de quali vogliamo, che s'habbia qui per eſpreſſo, come fe di parola in parola vi foifero regiftrati, dichiarando, che per il prefente Editto non s'intendino in modo alcuno rivotati, anzi in qualfivoglia parte d'eſſi li rinoviamo, e confermiamo, eccetto che dove contrariaffero gl'infracritti, perche in tal cafo in queſta parte li revochiamo, & annullamo.

Secondo. Ordiniamo, che ogni matina di giorno giuridico al fuono della Campana del

Publicatio
die 12.
Febr. 1692.

LXX.

Ad confulendum adimplemento Officii Curforum, Notariorum, & Curialium

Renovatur edita Antecelforum.

Collegio